



COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**N°110 DEL
30-10-2014****OGGETTO: Approvazione accordo di collaborazione tra i Comuni di Gesturi e Las Plassas per l'utilizzo di personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. n.311/2004.**

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 13:00 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale, si è riunita alla presenza dei signori:

Sedda Gianluca	Sindaco	P
Usai Giuseppe	Assessore	P
Zedda Antonio	Assessore	A
Mura Edoardo	Assessore	P
Minnai Bernardo	Assessore	A

risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Con l'assistenza del Segretario Comunale: dott. Giorgio Sogos, il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta del Comune di Las Plassas ai sensi dell'ex art.1 co. 557 della legge n.311/2004 pervenuta al protocollo generale del Comune e registrata al n. 3083 del 27.10.2014;

Considerato che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.Lgs. n.165/2001;

Visto l'art. 1, comma 557, della Legge n.311/2004 che testualmente recita: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra Enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*

Considerato che, allo stato attuale non è conveniente stipulare una convenzione poichè a breve, la Regione Sardegna dovrà intervenire con un nuovo quadro normativo riguardo all'aobbligo associativo tra Enti Locali sotto i 5000 abitanti;

Dato atto che il Dott. Antonio Cossu, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Gesturi con il profilo professionale di istruttore tecnico di Categoria d – posizione economica D4, si è dichiarato disponibile a svolgere l'incarico presso il Comune di Las Plassas, al di fuori dell'orario d'Ufficio;

Letto e richiamato il parere reso dal Consiglio di Stato sez. I, n. 2141 del 25 maggio 2005, diramato con circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento Affari Territoriali – Direzione Centrale Autonomie n. 2/005 in data 4/10/2005, relativamente all'interpretazione del comma 557 dell'art. 1 della legge n. 311/2004;

Dato atto che nel citato parere viene sostenuta la tesi secondo cui l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 si attegga come fonte di una normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di

applicazione, una deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico, espresso dall'art. 53, comma I, del D.Lgs. n. 165/2001, consentendo lo svolgimento di una seconda attività lavorativa, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza;

Che detta norma demanda alle amministrazioni locali di valutare in concreto la compatibilità della seconda attività lavorativa con quella in atto e di stabilire le attività comunque non consentite perché interferenti con i compiti istituzionali;

Che, infatti, qualora l'utilizzazione da parte di altro Ente Locale avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore dalla normativa contenuta nel D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, come integrato e modificato dal d.lgs. 19 luglio 2004, n. 213, o dalla più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva in tema di:

- orario lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può essere che a tempo parziale;
- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti: ferie annuali che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

Considerato che, dunque, appare opportuno, se non necessario, che gli enti interessati si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro;

Che, dunque, la disposizione di cui alla norma speciale in parola permette alle amministrazioni locali di piccola dimensione di coprire i posti apicali attribuendo ai dipendenti così assunti la relativa responsabilità del servizio, nel rispetto, ovviamente, delle norme sull'orario di lavoro;

Che essendo nelle intenzioni del legislatore venire incontro alle esigenze dei piccoli enti, consentendo loro di disporre di uno strumento flessibile e non oneroso per ricoprire anche posti di responsabilità, il rapporto instaurato ai sensi del comma 557 con un dipendente a tempo pieno di un altro Ente, a causa dei vincoli definiti dal D.lgs. n. 66/2003 in materia di orari o di lavoro, non potrà essere un contratto di lavoro a tempo pieno e, pertanto, non potrà avere durata superiore a 12 ore settimanali, data dalla differenza fra le 48 ore settimanali complessive (previste dal citato decreto come tetto massimo di ore di lavoro settimanali) e le 36 ore di servizio prestate presso l'Ente di appartenenza;

Considerato, altresì, che il Comune di Gesturi, valutata la proposta di utilizzo pervenuta dal Comune di Las Plassas, nello spirito di reciproca collaborazione che deve animare l'attività degli Enti Locali ed acquisita la disponibilità del dipendente interessato, ritiene di poter acconsentire all'assegnazione richiesta, nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato schema di accordo;

Che in nessun caso l'utilizzazione del dipendente di cui trattasi presso il Comune di Las Plassas non dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti e degli obiettivi allo stesso assegnati nel Comune di Gesturi, né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, del medesimo Comune, restando salva la facoltà dello stesso di revocare l'autorizzazione concessa;

Richiamato il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. n. 34/08 del 23 maggio 2008 – nel quale viene confermato il perdurare dell'applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge n. 331/2004, nonostante le modifiche all'art. 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 operate dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e ss.mm.ii, in quanto "*normativa speciale*" che, nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'articolo 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;

Ravvisata l'opportunità di concedere l'autorizzazione richiesta e la necessità di approvare l'allegato schema di accordo;

Evidenziato che l'incarico dovrà essere svolto al di fuori dell'orario di lavoro, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a tempo pieno del dipendente con questa Amministrazione;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*";

DELIBERA DI GIUNTA n.110 del 30-10-2014 COMUNE DI GESTURI

Visti i C.C.N.L. di comparto per gli anni: 1995, 1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, così come modificati ed integrati in seguito all'entrata in vigore del D.L. n.174/2012, convertito in L. n.213 del 07.12.2012;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

Di richiamare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto intendendola qui integralmente approvata;

Di autorizzare il Dott. Antonio Cossu, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Gesturi, con il profilo professionale di istruttore direttivo Categoria D – posizione economica D4 – a prestare attività lavorativa presso il Comune di Las Plassas, in conformità all'art. 1 comma 557, della Legge n. 311/2004;

Di approvare il testo dell'accordo di collaborazione che verrà sottoscritto tra Ente utilizzatore Comune di Las Plassas ed Ente di appartenenza Comune di Gesturi, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'allegato accordo;

Di dare atto che l'utilizzo avrà validità di 60 gg. con decorrenza dalla data di firma dell'accordo di collaborazione e che il dipendente dott. Antonio Cossu presterà la propria attività lavorativa presso il Comune di Las Plassas per un massimo di 12 ore settimanali, fatti salvi i periodi di congedo ed i riposi dovuti per legge;

Di dare atto che detto utilizzo in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti e degli obiettivi assegnati al citato dipendente in questo Comune, restando salva la facoltà del Comune di Gesturi di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione concessa;

Di dare atto che all'incaricato deve essere predisposto un cedolino paga dall'Ente conferente l'incarico (Comune di Las Plassas), con il pagamento delle ore svolte;

Di dare atto che il compenso orario del dipendente dott. Antonio Cossu presso il Comune di Las Plassas sarà pari al compenso orario dallo stesso percepito presso il Comune di Gesturi;

Di dare atto che al dipendente dott. Antonio Cossu verrà riconosciuto dal solo Comune di Las Plassas un rimborso spese di viaggio, dallo stesso sostenute per gli accessi presso il medesimo Comune, e un'indennità di responsabilità secondo le disposizioni normative vigenti in materia;

Di dare atto verrà applicata una certa flessibilità in merito alle giornate di presenza presso il Comune di Gesturi, previo semplice accordo anche a voce con Sindaco dello stesso Comune;

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Las Plassas, per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. Giorgio Sogos

Il Sindaco
f.to Sig. Gianluca Sedda



Copia della presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi della legge n. 69/2009 all'albo pretorio informatico del sito web del Comune dal 05.11.2014, per la durata di 15 giorni consecutivi.

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari con nota n.4131 di prot. del 05.11.2014 ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.267/2000;

Il Segretario Comunale
f.to dott. Giorgio Sogos

DELIBERA DI GIUNTA n.110 del 30-10-2014 COMUNE DI GESTURI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere sulla regolarità TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Settore
f.to Giorgio Sogos

E' copia conforme all'originale

Gesturi, lì 05.11.2014

Il Funzionario Delegato
(Antonello Prinzis)

